

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Articolo 1

Tra gli Enti Gestori di comunità educative e di pronta accoglienza per minori e alta autonomia di cui alla Direttiva Regionale in vigore aventi sede operativa in Emilia Romagna è costituita l'Associazione denominata "COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

Articolo 2

Il Coordinamento ha sede in Bologna, attualmente in Via Scipione dal Ferro n. 4. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea dei soci non costituisce modifica statutaria.

Articolo 3

Il Coordinamento ha lo scopo di rappresentare gli enti gestori associati, nelle forme statutarie previste e nei luoghi deputati idonei allo stesso, e di perseguire l'interesse generale delle comunità educative, educative integrate, pronta accoglienza e comunità per l'autonomia (sia in forma residenziale che semiresidenziale), oltre che degli ospiti accolti, attraverso il confronto reciproco e con le istituzioni locali e regionali.

Il Coordinamento esclude ogni finalità di lucro o speculativa.

Articolo 4

Le finalità del Coordinamento sono:

- coordinare gli enti gestori associati nei rapporti con la Regione Emilia Romagna;
- dare il proprio contributo alle istituzioni, al fine di poter orientare nella definizione le politiche sociali e sanitarie a partire dalle diverse esperienze di cui il Coordinamento è referente;
- definire le rappresentanze all'interno degli organismi decisionali e/o consultivi presso la Regione laddove sia prevista la partecipazione degli enti aderenti;
- garantire il più ampio confronto con tutti gli enti gestori regionali (aderenti e non aderenti all'Associazione) e garantire un costante confronto con tutte le realtà che si occupano di minori ed in particolare con le rappresentanze delle comunità familiari, comunità madre bambino, famiglie affidatarie, ecc.;
- favorire forme organizzate di collaborazione tra i diversi enti aderenti nei seguenti campi:
 - formazione professionale degli operatori, volontari ed ospiti, a partire da una costante ed attenta lettura dei bisogni formativi;
 - ricerca scientifica per l'analisi dei fenomeni e della verifica dei risultati;
 - progettazione degli interventi, per migliorare i servizi offerti dai singoli enti aderenti e per valorizzare le conseguenti risposte messe in campo.
 - condivisione delle buone prassi
 - sensibilizzazione su tematiche inerenti alle attività del coordinamento

MEMBRI

Articolo 5

Sono membri del coordinamento gli Enti, le Associazioni e le Cooperative con sede operativa in Emilia Romagna, gestori di comunità autorizzate al funzionamento nel rispetto della normativa regionale vigente, i quali accettano il presente statuto in qualità di:

[Handwritten signatures and names of members]

- a) Membri Fondatori, che partecipano alla costituzione del Coordinamento;
- b) Membri Ordinari, la cui domanda di adesione viene accolta dall'Assemblea dopo la costituzione del Coordinamento e che hanno versato la quota di adesione.

L'adesione può essere richiesta da tutti gli Enti, le Associazioni e le Cooperative, che condividono le finalità e l'identità del Coordinamento stesso, e che si impegnano a rispettarne le decisioni.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito a tale richiesta di adesione.

RECESSO DECADENZA ED ESCLUSIONE

Articolo 6

Per recedere dall'Associazione si deve presentare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo motivando la propria decisione. L'Assemblea prende atto della decisione.

Articolo 7

L'Ente Socio decade se per due anni consecutivi non partecipa direttamente o per delega, alle Assemblee o se perde le autorizzazioni al funzionamento di tutte le comunità che gestisce.

Decade, inoltre, se non effettua il versamento della quota associativa entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata di sollecito spedita dal Consiglio Direttivo.

La decisione deve essere formalmente comunicata dal Consiglio Direttivo al Legale Rappresentante del suddetto Ente.

In caso di perdita dell'autorizzazione al funzionamento la decadenza ha effetto dopo trenta giorni dal giorno della determina comunale.

Articolo 8

L'esclusione sarà oggetto di istruttoria da parte del Consiglio Direttivo nei confronti dell'Ente Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere sottoposto a delibera nella prima assemblea che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea.

ORGANI

Articolo 9

Sono organi del Coordinamento:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Portavoce.

Handwritten signature: P. B...

Handwritten signature: M. P...

Handwritten signature: F...

Handwritten signature: R...

Handwritten signature: J...

Handwritten signature: 2...

Handwritten signature: P...

Handwritten signature: P...

Handwritten signature: P...

Handwritten signature: M...

Handwritten signature: C...

Handwritten signature: S...

Handwritten signature: P...

Handwritten signature: M...

Articolo 12

Il Portavoce e il viceportavoce sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il portavoce convoca e coordina i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Portavoce può assumere decisioni in merito a richieste di partecipazione a convocazioni pubbliche, solo previa consultazione del Consiglio.

ESERCIZIO SOCIALE - FONDO COMUNE ED ENTRATE

Articolo 13

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dalle quote annuali di iscrizione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Entro sei mesi a far data dell'Atto di Costituzione, verrà indetta la prima Assemblea la quale ottempererà agli obblighi prescritti ed in particolare nominerà il Consiglio Direttivo..

All'atto della costituzione, i Soci Fondatori, nomineranno un Portavoce che avrà il compito di raccogliere domande di adesione, preparare e convocare la prima Assemblea e occuparsi dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità delle liquidazione. Il patrimonio eventuale sarà devoluto ad organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel campo del disagio giovanile.

Articolo 17

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.




















